

Statuto del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali

Con decreto del Presidente della C.E.I., card. Ugo Poletti, (Prot. N. 525/88 dell'8 giugno 1988) è entrato in vigore lo Statuto del Comitato per i Congressi Eucaristici Nazionali, già approvato dal Consiglio Episcopale Permanente nella sessione del 14-16 marzo 1988, tenutosi a Reggio Calabria.

Qui si pubblicano il testo dello Statuto e le nomine dei componenti la Presidenza del Comitato.

STATUTO DEL COMITATO PER I CONGRESSI EUCARISTICI NAZIONALI

DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 1. - Il "Comitato Permanente Italiano dei Congressi Eucaristici" è costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana e ha sede presso la stessa Conferenza (C.E.I.).

SCOPO E MEZZI

ART. 2. - Il Comitato si propone di diffondere in Italia la conoscenza, l'amore e il servizio del Signore Gesù presente nel mistero dell'Eucaristia, centro della vita della Chiesa e della sua missione, secondo quanto indicato nei documenti del magistero ecclesiastico e particolarmente nel "Rito della comunione fuori della Messa e culto eucaristico".

ART. 3. - Per raggiungere questi scopi il Comitato:

- a) promuove la celebrazione periodica dei Congressi Eucaristici Nazionali in Italia;
- b) collabora, se richiesto, alla celebrazione dei Congressi Eucaristici regionali, diocesani, parrocchiali;
- c) in occasione dei Congressi nazionali chiede alle Conferenze Episcopali Regionali e alla diocesi in cui essi si svolgono la nomina di delegati o di comitati, che si impegnino nella preparazione e nella partecipazione ai Congressi medesimi;
- d) studia e favorisce, in collaborazione con la Commissione Episcopale per la Liturgia e con l'Ufficio Liturgico Nazionale, le iniziative che hanno lo scopo di incrementare la devozione verso l'Eucaristia in tutti i suoi aspetti, dalla celebrazione della Messa al culto eucaristico fuori della Messa;

- e) partecipa e collabora ai Congressi Eucaristici Internazionali secondo le direttive del "Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali".

COMPOSIZIONE E COMPETENZE

ART. 4. - Il Comitato permanente è composto:

- a) dal Presidente, nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I.: è scelto tra i Vice-Presidenti della C.E.I. e rimane in carica "durante munere";
- b) da un Propresidente delegato "ad omnia", nominato dal Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I., sentito il Presidente: dura in carica cinque anni e può essere riconfermato;
- c) dal Segretario, possibilmente appartenente alla Congregazione del SS.mo Sacramento (S.S.S.), nominato dalla Presidenza della C.E.I. su proposta del Presidente del Comitato e liberamente revocabile dalla medesima;
- d) da un rappresentante della CISM e da una rappresentante della USMI;
- e) dai delegati regionali "ad tempus" e, "durante munere", dal responsabile nominato dal Vescovo della sede del prossimo Congresso;
- f) da altri membri, specialmente laici, nominati dal Presidente della C.E.I.

ART. 5. - Il Comitato svolge i propri compiti mediante:

- a) l'Assemblea plenaria,
- b) il Consiglio di Presidenza.

ART. 6. - L'Assemblea plenaria è composta dai membri del Comitato e dalle persone invitate dal Presidente ai sensi dell'art. 10g.

ART. 7. - L'Assemblea plenaria è convocata dal Presidente, quando lo ritiene opportuno o su richiesta dei membri del Comitato a maggioranza assoluta. Essa

- a) discute e approva la relazione del Segretario sulle attività del Comitato;
- b) delibera sulle mozioni e proposte dei membri;
- c) presenta alla C.E.I. i voti emersi dalla celebrazione dei Congressi;
- d) esamina le proposte circa il luogo e il tema del prossimo Congresso.

ART. 8. - Il Consiglio di Presidenza è composto:

- a) dal Presidente e dal Propresidente;
- b) dal Segretario;
- c) da quattro membri scelti dal Presidente fra i membri del Comitato.

ART. 9. - Il Consiglio di Presidenza è convocato dal Presidente almeno una volta l'anno e:

- a) delibera sulle iniziative per sviluppare le attività del Comitato;
- b) esamina i problemi connessi con la preparazione del prossimo Congresso;
- c) dopo che il Consiglio Permanente della C.E.I. ha determinato, con l'approvazione del Santo Padre, il luogo, il tema e la data del prossimo Congresso, studia le possibilità per le concrete attuazioni e trasmette la proposta ai Vescovi per le decisioni;
- d) esamina prima della loro promulgazione i testi fondamentali e i programmi del Congresso.

ART. 10. - Il Presidente del Comitato:

- a) convoca e presiede l'Assemblea generale e il Consiglio di Presidenza;
- b) provvede all'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio;
- c) sottopone alla Presidenza della C.E.I. i voti circa i contenuti e le modalità del prossimo Congresso e ne promuove lo studio per l'inserimento nel programma pastorale nazionale;
- d) vigila sulla preparazione e lo svolgimento del Congresso;
- e) informa il Consiglio Episcopale Permanente della C.E.I. sullo svolgimento del Congresso sia prima che dopo la sua celebrazione;
- f) cura la presentazione al Santo Padre del programma del Congresso che sta per essere celebrato;
- g) può invitare sia all'Assemblea che al Consiglio di Presidenza membri dei comitati locali e altre persone particolarmente competenti.

Il Presidente rappresenta il Comitato e agisce in suo nome.

Al Propresidente è attribuita la delega generale per l'esercizio delle funzioni sopra indicate.

ART. 11. - Il Segretario del Comitato svolge le seguenti mansioni:

- a) redige e trasmette l'o.d.g. e i verbali relativi alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Presidenza;
- b) esegue secondo le direttive del Presidente le delibere delle adunanze;
- c) presenta su richiesta del Presidente le relazioni sulle attività del Comitato;
- d) mantiene i contatti con i delegati regionali e i comitati locali;
- e) conserva e ordina l'archivio del Comitato;
- f) è a disposizione del Presidente per tutte le mansioni che gli affida in conformità con gli obiettivi del Comitato.

Il Segretario può essere coadiuvato da un segretario aggiunto, incaricato dal Presidente.

ART. 12. - Il funzionamento della attività del Comitato è di competenza della Segreteria Generale della C.E.I.: essa, fin quando il Comitato non potrà disporre di un proprio fondo, provvederà a rimborsare le spese secondo i giustificativi presentati e coprirà le eventuali spese di rappresentanza.

FUNZIONAMENTO

ART. 13. - Lo svolgimento delle attività del Comitato è regolato da un apposito "Regolamento".

ART. 14. - La Presidenza del Comitato proporrà quanto prima alla Presidenza della C.E.I. le "Norme per la preparazione e la celebrazione dei Congressi Eucaristici Nazionali".